



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE  
**ARISTEIA**

ISTITUTO DI RICERCA  
DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI



# DOCUMENTI ARISTEIA

**documento n. 1**

*Semplificazione amministrativa e  
giudizio di omologazione*

marzo 2001

# **SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE**

## **DOCUMENTO ARISTEIA N. 1**

### SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE

*(Legge 24 novembre 2000 n. 340, Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi)*

SOMMARIO: 1. Scopo della riforma: l'abolizione del procedimento omologatorio - 2. Costituzione della società e modificazione degli statuti sociali - 2.1. Controllo di legittimità nella fase costitutiva - 2.2. Controllo di legittimità nella fase modificativa - 2.3. Conversione del capitale sociale in euro e intervento notarile - 2.4. Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari del notaio - 3. Ulteriori semplificazioni in materia societaria - 4. Fusioni e scissioni delle società e relativo regime di pubblicità - 5. Soppressione dei fogli annunci legali e strumenti di pubblicità. Cenni

#### 1. SCOPO DELLA RIFORMA: L'ABOLIZIONE DEL PROCEDIMENTO OMOLOGATORIO

La legge 24 novembre 2000 n. 340, *Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi* (di seguito denominata legge n. 340 e pubblicata in G.U. n. 275 del 24 novembre 2000) contiene la nuova disciplina relativa alla semplificazione del regime di costituzione e modificazione dell'atto costitutivo delle società di capitali e nuove norme volte a rendere più snello il regime di pubblicità delle società.

La legge n. 340 rappresenta la risposta che il legislatore ha voluto fornire a molteplici istanze.

In primo luogo, è emersa l'esigenza pratica di rendere più agevole il procedimento di costituzione delle società di capitali, al fine di realizzare le migliori condizioni di competitività delle imprese. Il procedimento di omologazione delle società di capitali da parte del tribunale, come previsto dall'art. 2330, comma 3 c.c., si è dimostrato lento e molto spesso disomogeneo nella sua durata, avendo riguardo alla prassi invalsa nei differenti tribunali italiani. Altra esigenza pratica emersa è quella riguardante la possibile riduzione del potere di controllo del Conservatore del registro delle imprese.

In secondo luogo, il procedimento di omologazione non rispondeva alla pratica di altri stati europei e alle indicazioni, seppur generiche, che la normazione comunitaria fornisce agli stati membri. Dal primo punto di vista, occorre specificare che in alcuni paesi europei il controllo notarile è di per sé sufficiente ai fini della costituzione delle società e delle modifiche statutarie (Germania e Spagna). Diversa è la situazione di altri stati (Francia, Inghilterra e Paesi Bassi), ove l'intervento del notaio non risulta sempre necessario. Dal secondo punto di vista, va rilevato che già la prima direttiva comunitaria in materia societaria (Dir.

1968/151/CE), prevedeva il controllo notarile e quello del tribunale come alternativi e non necessariamente cumulativi.

In terzo luogo, occorre segnalare la posizione della dottrina italiana, che si è interrogata sulla necessità ed opportunità di mantenere, o meno, il procedimento omologatorio. Un primo orientamento ha ritenuto superfluo il procedimento giudiziale di omologazione, essendo sufficiente il controllo di legalità esercitato dal notaio. Di contrario avviso, altra parte della dottrina ha sostenuto che l'omologa del tribunale sia ancora necessaria per evitare la possibilità di un incremento del contenzioso sul contenuto delle clausole statutarie.

Si fanno portatori di tali esigenze - pratiche, dogmatiche e normative - i recenti progetti di legge sulla riforma del diritto societario.

Così il disegno di legge delega per la riforma delle società di capitali non quotate, approvato il 26 maggio 2000, che consegue al progetto elaborato dagli esperti della Commissione Mirone, e, per le società di persone, lo schema di disegno di legge delega presentato dalla Commissione Rovelli.

Una delle novità più significative del disegno di legge delega relativo alle società non quotate (di seguito denominato ddl) è contenuta nell'art. 2, recante i "principi generali in materia di società di capitali". Si tratta della semplificazione della disciplina delle società, avendo riguardo all'ampliamento della autonomia statutaria, nel rispetto dei diversi interessi coinvolti.

L'art. 3 del ddl è ispirato alla necessità di semplificare il procedimento di costituzione delle srl, attraverso l'eliminazione del giudizio di omologazione; il citato articolo precisa le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo. Simili previsioni sono contenute nell'art. 4 del ddl, relativo alle spa, il quale prevede forme di semplificazione del procedimento di costituzione nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi.

La relazione illustrativa del ddl specifica la *ratio* della semplificazione dei procedimenti di costituzione. In essa si legge che il legislatore delegato dovrà creare norme volte ad "eliminare costi, rigidità strutturali ed operative non adeguati alla moderna realtà dell'attività economica, al fine soprattutto di rendere competitiva, anche sul piano internazionale, l'operatività della società". La relazione illustrativa del ddl specifica inoltre che "con riferimento al procedimento di costituzione è prevista la eliminazione del giudizio di omologazione (...). Il conferimento della personalità giuridica, col conseguente beneficio della responsabilità limitata, verrebbe effettuata anche fuori del controllo di un organo dello Stato: seppure nell'art. 3 *del ddl (ndr)*, l'orientamento della commissione è stato unanime nel senso che la esistenza della società consegue solo all'iscrizione nel registro delle imprese, e che tale iscrizione sia ammissibile solo se il contratto è stipulato in forma pubblica (...)".

Simili esigenze sono avvertite, da ultimo, dalla Commissione di studio per la revisione sistematica del diritto commerciale, c.d. Commissione Rovelli, che rileva la necessità di creare strutture collettive particolarmente snelle (anche) in materia di società di persone.

Tutto ciò posto, il presente documento si prefigge lo scopo di analizzare il contenuto normativo dei seguenti articoli della legge n. 340:

1. art. 30, "*Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società*"

2. art. 31, “*Soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità*”,
3. art. 32, “*Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali*”
4. art. 33 “*Ulteriori semplificazioni in materia societaria*”.

I paragrafi che seguono intendono trattare le accennate problematiche, secondo l’ordine esposto.

## 2. COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E MODIFICAZIONE DEGLI STATUTI SOCIALI

L’art. 32 della legge n. 340 contiene la disciplina sulla semplificazione della fase costitutiva e modificativa delle società di capitali.

Come premesso nel primo comma dell’articolo in esame, le nuove disposizioni troveranno applicazione, in attesa della riforma del diritto societario, per tutte le società di capitali, a prescindere dalla distinzione tra i tipi sociali.

La norma presenta una struttura diversamente articolata.

Da un lato, più precisamente nel secondo e nel terzo comma, il legislatore ha dettato le norme applicabili nella fase della costituzione della società; dall’altro lato, nel quarto comma, è contenuta la disciplina della modificazione dell’atto costitutivo; ed infine il quinto comma dispone l’introduzione dell’art. 138 *bis* nella legge 16 febbraio 1913 n. 89, ai fini dell’individuazione della responsabilità del notaio.

### 2.1 CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ NELLA FASE COSTITUTIVA

Il comma 2 dell’art. 32 prevede una nuova formulazione dei commi 3 e 4, dell’art. 2330 c.c.: si tratta di una novità di grande rilievo che prevede l’eliminazione del giudizio di omologazione da parte del tribunale.

In base all’art. 2330, commi 3 e 4, c.c., “il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione della società nel registro.

Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione”.

La nuova disposizione stabilisce, diversamente, che “l’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo decorrono dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese”.

La nuova norma prevede, dunque, che il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo (art. 2330, comma 1, c.c.) proceda al deposito dello stesso e richieda *contestualmente* l’iscrizione nel registro delle imprese. Scompare, cioè, il controllo di legittimità preventivo del tribunale, sostituito dal controllo, ugualmente preventivo, di legalità del notaio. In altri termini, al notaio sarà attribuita la funzione di verificare l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società.

Una volta depositato l'atto costitutivo, l'ufficio del registro delle imprese, procederà alla verifica formale della documentazione allegata e iscriverà la società nel registro.

Il comma 3 dell'art. 32, prevede la soppressione del punto 3, comma 1, dell'art. 2332 c.c. che stabilisce, come causa di nullità della società, avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 c.c., relative al controllo preventivo posto in essere dal tribunale.

L'art. 32 della legge n. 340 non dispone alcunché circa i restanti commi dell'art. 2330 c.c.

In particolare, restano in vigore, oltre al comma 1, anche i commi 2 e 5.

Rilevanti problemi sorgono in relazione al coordinamento fra i principi cui si ispira la nuova normativa e il comma 2 dell'art. 2330, c.c., in base al quale "se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo".

Occorre domandarsi se il citato comma debba ritenersi abrogato tacitamente dalla legge n. 340, in considerazione del nuovo ruolo svolto dal notaio che sostituisce il tribunale nel controllo di legittimità. La risposta positiva al quesito, nel senso dell'abrogazione tacita, trova le sue argomentazioni sulla scorta della *ratio* del citato comma 2 dell'art. 2330 c.c. Non avrebbe, in questa prospettiva, alcun senso conferire agli amministratori o ai soci il potere di depositare l'atto costitutivo o quello di far condannare gli amministratori ad eseguirlo, atteso che è venuta meno la omologazione del tribunale.

In realtà, a favore della tesi contraria, occorre osservare che la disposizione potrebbe avere un seppur limitato ambito applicativo quando il notaio, pur avendo rogato e controllato la legittimità dell'atto costitutivo, non adempie all'onere del deposito.

## 2.2 CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ NELLA FASE MODIFICATIVA

Passando al controllo di legittimità operato dal notaio nella fase modificativa delle società di capitali, l'art. 32, comma 4, prevede una nuova formulazione dell'art. 2411 c.c.

Più precisamente si dispone che il notaio verbalizzante la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni e dopo aver verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, debba richiedere l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese contestualmente al deposito. L'ufficio del registro procederà all'iscrizione dopo aver effettuato un mero controllo di regolarità formale della documentazione esibita.

Nel caso in cui il notaio non ritenga adempiute le suddette condizioni di legge, ne darà tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, comunicazione agli amministratori, i quali, nei trenta giorni successivi, o in loro mancanza i soci, a spese della società, potranno ricorrere al tribunale per l'omologazione della deliberazione medesima.

Il procedimento di omologazione della deliberazione assembleare modificativa, dunque, sembra essere stato articolato in due distinte fasi.

La prima, sempre necessaria, vede l'intervento del notaio in sostituzione del giudizio di omologazione del tribunale. Il controllo notarile anche nella fase modificativa, sarà volto ad accertare non solo la regolarità

formale dell'atto, bensì anche la legittimità sostanziale del medesimo, in quanto finalizzato a verificare l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge vale a dire nello stesso modo in cui il vecchio art. 2411 c.c. prevedeva il controllo omologatorio del tribunale.

La seconda fase può dirsi eventuale rispetto alla prima, dal momento che prevede la permanenza del "vecchio" procedimento di omologazione qualora il notaio non abbia richiesto l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione e ne abbia informato tempestivamente gli amministratori.

Al verificarsi di una simile ipotesi, gli amministratori o i soci potranno ricorrere al tribunale, che verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge, ordinerà l'iscrizione nel registro.

Occorre evidenziare come la legge n. 340 preveda, anche nella fase modificativa, che l'ufficio del registro delle imprese dovrà svolgere un controllo di regolarità formale della documentazione allegata, come peraltro sancito nell'ambito della semplificazione della fase costitutiva di cui al novellato art. 2330 c.c.

### 2.3 CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO E INTERVENTO NOTARILE

L'art. 32 della legge n. 340 pone all'interprete il problema del ruolo del notaio in caso di conversione del capitale sociale in euro.

Occorre, allora, analizzare la situazione vigente a seguito della recente modifica legislativa e del decreto del tribunale di Milano, datato 22 gennaio 2001.

Gli studiosi del settore sono, nella maggior parte dei casi, orientati nel senso di riconoscere al notaio, anche in caso di conversione del capitale sociale, il controllo di legittimità, in virtù di quanto ora previsto dall'art. 2411 c.c., come novellato dalla citata legge n. 340.

Ciò premesso, il presente documento si occuperà di quattro differenti aspetti della questione. Il primo, analizzerà la disciplina della conversione in euro del capitale di società per azioni con valore nominale superiore alle duecento lire; il secondo tratterà della conversione in euro per società con capitale formato da azioni che attribuiscono un privilegio o il cui valore nominale sia pari o inferiore alle duecento lire; il terzo concernerà l'aspetto più specifico della conversione in euro del capitale sociale di società a responsabilità limitata; il quarto, infine, riguarderà la disciplina della conversione del capitale sociale in euro e della applicabilità della legge n. 340 in una recente interpretazione del tribunale di Milano.

A)

L'art. 17 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206 contiene la disciplina in materia di conversione del capitale sociale in euro, disciplina che può considerarsi articolata in due distinte modalità procedurali di conversione, a seconda che il capitale sociale sia formato unicamente da azioni ordinarie con valore nominale superiore alle duecento lire, ovvero sia formato da azioni che attribuiscono un privilegio o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento.

La disciplina della conversione del capitale sociale per le società rientranti nel primo gruppo è contenuta nei commi 1- 5 del citato art. 17.

Fermo restando che le modifiche al capitale sociale, in quanto modifiche dell'atto costitutivo rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.) e comportano, quando pregiudichino i diritti di eventuali diverse categorie di azioni, l'approvazione dell'assemblea speciale dei soci della categoria interessata (art. 2376 c.c.), il comma 5 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213, prevede, accanto ad una procedura ordinaria di conversione del capitale sociale in euro, una particolare procedura semplificata di conversione.

In esso, infatti, si spiega che le operazioni di conversione del capitale sociale che interessano società per azioni con azioni il cui valore nominale è superiore alle duecento lire, sono deliberate dagli amministratori in deroga agli artt. 2365 c.c. e 2376 c.c.

Nella stessa disposizione si prevede, inoltre, che i verbali delle dette deliberazioni siano depositati e iscritti nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 c.c.; qualora, poi, la delibera risulti da un atto ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dell'art. 2411 c.c.

Dunque, dalla norma discenderebbero tre conseguenze:

- la conversione in euro può risultare da un verbale non redatto necessariamente da un notaio;
- solo se il verbale risulti ricevuto da un notaio, l'iscrizione della modificazione nel registro delle imprese non deve essere subordinata al controllo omologatorio del tribunale;
- i verbali delle dette deliberazioni degli amministratori devono essere depositati e iscritti ai sensi dell'art. 2436 c.c. Dal momento che il primo comma dell'art. 2436 c.c. rimanda espressamente ai commi 1, 2, 3 dell'art. 2411 c.c., che prevedono tra l'altro il giudizio di omologazione da parte del tribunale, si può evincere che le stesse deliberazioni debbano essere sottoposte al controllo omologatorio.

Come accennato, però, questa normativa potrebbe conoscere sostanziali modificazioni in seguito alla cd. semplificazione della fase costitutiva e modificativa delle società di capitali recata dall'art. 32 della legge n. 340, che prevede, al comma 4, una radicale trasformazione dell'art. 2411 c.c.

La disposizione, infatti, stabilisce che il notaio verbalizzante la deliberazione assembleare modificativa dell'atto costitutivo, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito. L'ufficio del registro, verificata la regolarità formale della documentazione allegata, provvederà direttamente all'iscrizione della deliberazione nel registro.

La nuova normativa, dunque, riserva al notaio il compito di esercitare il controllo omologatorio, il controllo, cioè, dell'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge.

Dal combinato disposto del novellato art. 2411 c.c. e dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213, sorgono per l'interprete, una serie di problematiche.

In primo luogo, ci si chiede se sia ancora possibile, alla luce di quanto disposto dal novellato art. 2411 c.c., pensare ad una conversione del capitale sociale in euro deliberata dall'organo amministrativo e non verbalizzata dal notaio, come ammette il quinto comma dell'art. 17 su citato.

In secondo luogo, ci si domanda, qualora si dia risposta affermativa al quesito per primo proposto, quale organo dovrà svolgere il controllo omologatorio che sempre il quinto comma dell'art. 17 implicitamente ammette per le deliberazioni non ricevute da notaio e ricollega a quanto disposto dal vecchio art. 2411 c.c.

Parte della dottrina ritiene che la disciplina di semplificazione introdotta con la legge n. 340 non incida sul meccanismo previsto dal quinto comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213, rimasto formalmente invariato in seguito alla riforma della legge n. 340.

Nel prosieguo del presente paragrafo si ripercorreranno diffusamente le argomentazioni addotte dalla dottrina in esame, per l'originalità e la tempestività delle considerazioni svolte.

Posta la premessa che la disciplina di semplificazione introdotta con la legge n. 340 non incida sul meccanismo previsto dal quinto comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213, tale orientamento ritiene che i verbali delle deliberazioni di ridenominazione verranno depositati e iscritti a norma dell'art. 2436 c.c. e che se la delibera risulterà da verbale ricevuto da notaio non occorrerà l'omologazione del tribunale per l'iscrizione nel registro.

Inoltre, non rileverebbe il rinvio operato dall'art. 17 all'art. 2436 c.c. che a sua volta rimanda all'art. 2411 c.c. Quest'ultima disposizione, come novellata dall'art. 32 della legge n. 340, troverebbe applicazione solo per quelle deliberazioni modificative adottate dall'assemblea e non dal consiglio di amministrazione: l'incipit della norma, infatti, menziona "il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea (...)". Resterebbero escluse, cioè, le decisioni adottate dagli amministratori, tra cui rientrerebbero quelle previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 213, il quale prevede, al comma 5, la possibilità che esistano deliberazioni non verbalizzate da notaio. E' giusto notare che il comma 1 del nuovo art. 2411 c.c., si riferisce espressamente alla verifica dell'adempimento delle condizioni di legge da parte del notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea. *Ergo*, nel caso in cui la deliberazione di conversione del capitale sia presa dagli amministratori senza un notaio verbalizzante, come concesso dall'art. 17, comma 5 del citato D.Lgs. n. 213, dovrebbe trovare applicazione non il primo comma dell'art. 2411 c.c., bensì il secondo comma della medesima norma, rimasto pertanto invariato; in altri termini, resterebbe l'omologazione del tribunale.

In conclusione, solamente nel caso in cui, nel cd. procedimento semplificato di conversione in euro del capitale sociale, la decisione degli amministratori risulti da verbale ricevuto da un notaio, troverà applicazione la nuova normativa in materia di semplificazione prevista dall'art. 32 della legge n. 340, vale a dire il novellato art. 2411 c.c.: al verificarsi di questa ipotesi, il notaio verbalizzante effettuerà il controllo di legalità. Qualora poi si seguisse un procedimento ordinario di conversione del capitale sociale in euro, risultante da deliberazione assembleare, troverà applicazione l'art. 2436 c.c., come modificato dall'art. 33, comma 2, della legge sulla semplificazione amministrativa: in questo caso, il rinvio all'art. 2411 c.c. si dovrà intendere fatto alla norma nella sua novellata formulazione.

B)

Per quel che concerne la conversione del capitale sociale in euro per società per azioni con azioni che attribuiscono privilegio o il cui valore nominale sia inferiore a lire duecento, l'art. 6 non prevede la procedura semplificata di conversione.

In questa ipotesi, dunque, occorrerà seguire la procedura ordinaria, con deliberazione dell'assemblea straordinaria e con le modalità esposte precedentemente.

Il complesso delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 14 del D.lgs. n. 213 - vale a dire la previsione di una procedura semplificata come alternativa alla procedura ordinaria di conversione del capitale sociale in euro - può trovare applicazione anche per le quote di società a responsabilità limitata e per le società cooperative, come previsto dal comma 10 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213.

C)

Sul caso specifico delle srl, il Consiglio notarile di Milano ha fornito alcune indicazioni.

Il problema, noto agli operatori, concerne l'ammissibilità di quote decimali ovvero la necessità che tali quote siano pari ad un euro o multipli di un euro.

La soluzione più coerente con la lettera della legge sembrerebbe quella di prevedere che anche le società costituite con capitale sociale in lire, poi convertito in euro, dovranno avere quote di un euro o suoi multipli.

In primo luogo, perché l'art. 4 del citato D.Lgs. n. 213, modificando l'art. 2474 c.c., prevede che le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare ma mai inferiori ad un euro; in secondo luogo, perché l'esistenza di società a responsabilità limitata con quote decimali potrebbe creare non poche difficoltà in caso di aumento o di riduzione del capitale sociale.

Più precisamente, si ipotizzano tre diverse soluzioni per la conversione in euro del capitale delle srl.

Una prima modalità è quella che prevede la conversione del capitale nella sua globalità con successiva determinazione proporzionale delle quote; una seconda modalità prevede la conversione di ogni unità di misura di mille lire con successiva determinazione del capitale globale e delle singole quote; l'ultima soluzione prevede la conversione delle singole quote.

Adottando una delle suddette procedure ci si potrà imbattere nel rischio di ottenere un capitale che non sia espresso in multipli di euro. Ne conseguirà la necessaria convocazione dell'assemblea straordinaria - ricordiamo, infatti, come l'attribuzione al consiglio di amministrazione del potere di modificare il capitale sociale comporti una semplice attuazione vincolata dell'obbligo legale "di sostituzione del metro monetario" (Circolare Assonime n. 98 del 1998) che potrà avvalersi della procedura prevista dal comma 6 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213 e quindi ridurre il capitale in modo da eliminare decimali e centesimi, ovvero deliberare eventuali aumenti di capitale gratuiti o a pagamento, ovvero, solo in casi estremi, imporre al socio il versamento di quanto necessario per raggiungere l'unità di euro.

Il Consiglio notarile milanese ha poi stabilito come sia possibile, in virtù della modifica apportata al comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 213 dall'art. 2 D.Lgs. 15 giugno 1999 n. 206, all'assemblea straordinaria convertire il capitale in euro riducendolo in misura non superiore al cinque per cento del relativo ammontare, anche in presenza di riserve. Inoltre, sempre in sede di conversione del capitale in euro, anche nel caso in cui questa

sia effettuata dall'organo amministrativo, occorrerà convertire in euro anche gli importi degli aumenti di capitale deliberati, non ancora sottoscritti o ad esecuzione differita ed anche quelli decisi dagli amministratori ex art. 2443 c.c.

Ultimo profilo analizzato dal citato consiglio notarile concerne la nomina del collegio sindacale.

Il collegio dei sindaci sarà necessario solo quando il capitale sociale superi 103.291 euro.

D)

Sul decreto del tribunale di Milano, reso in data 22 gennaio 2001, pochi cenni.

Da quanto è possibile evincere dagli organi di stampa specializzati, il tribunale milanese ha deciso che non occorre l'intervento notarile per la deliberazione di conversione del capitale sociale in euro decisa dagli amministratori, essendo sufficiente il controllo di legittimità, formale e sostanziale, in questo caso, svolto dal conservatore del registro delle imprese.

Il tribunale, nel decreto, esclude l'intervento del notaio nel caso in oggetto, che invece in base all'art. 32 della legge n. 340 sembrerebbe necessario, in quanto come noto l'art. 17 del D.Lgs n. 213 prevede la procedura semplificata per la conversione in euro. Interpretare la nuova normativa, nel senso che le delibere di conversione in euro del capitale sociale, in quanto modificative dell'atto costitutivo, debbano essere verbalizzate dal notaio significherebbe rendere vana la semplificazione posta dalla legge.

Peraltro, si deve considerare che il controllo omologatorio del tribunale è ora richiesto solo nei casi espressamente previsti dal novellato art. 2411 c.c., vale a dire quando, non ritenendo il notaio adempite le condizioni di legge e avendone data tempestiva comunicazione agli amministratori, questi, nei trenta giorni successivi, o in mancanza ciascun socio, ricorrono al tribunale per il provvedimento di omologa.

Dunque, secondo il tribunale di Milano, la vecchia normativa non può restare in vigore nel caso di conversione in euro del capitale sociale deliberata senza assistenza di notaio perché il permanere del controllo di legittimità da parte del tribunale renderebbe più onerosa la procedura di iscrizione di simili atti, per i quali lo stesso legislatore ha previsto la semplificazione.

In conclusione, si ammette la deliberazione di conversione in euro del capitale sociale senza assistenza di notaio, ma non si riconosce la necessità dell'omologazione del tribunale. Si ritiene sufficiente il controllo di legittimità svolto dal Conservatore del Registro, che però, ricordiamo, è previsto dall'art. 2411 c.c., nella riformulazione operata dall'art. 32 della legge n. 340, come diretto a verificare la regolarità formale della documentazione allegata.

#### 2.4 SANZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI DISCIPLINARI DEL NOTAIO

Il comma 5 dell'art. 32 della legge n. 340 contiene le norme sulla responsabilità del notaio quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge per la costituzione e modificazione dell'atto costitutivo di società di capitali.

Si tratta della previsione di sanzioni amministrative e, ad un tempo, disciplinari.

In particolare, dopo l'art. 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge "notarile"), è inserito l'art. 138 *bis*, la cui norma si articola nel modo che segue.

Nella fase costitutiva della società, il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, è punito ad un sanzione amministrativa che varia da L. 1.000.000 a 30.000.000, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società.

Nella fase modificativa della società, il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, è punito con la sanzione disciplinare prevista dall'art. 138, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge "notarile") – ovvero, la sospensione dell'attività da sei mesi ad un anno – e con la sanzione amministrativa il cui importo varia da L. 1.000.000 a 30.000.000, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge per la modificazione dell'atto costitutivo.

### 3. ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA SOCIETARIA

L'art. 33 della legge n. 340 contiene la disciplina inerente le ulteriori semplificazioni introdotte in materia societaria.

In particolare, il primo comma prevede l'abrogazione delle seguenti norme:

del comma secondo dell'art. 2196 c.c., il quale prevede il deposito presso il registro delle imprese della firma autografa dell'imprenditore, dell'istitutore o del procuratore;

del secondo periodo del secondo comma dell'art. 2197 c.c., che stabilisce come il rappresentante preposto ad una sede secondaria dell'impresa sia tenuto a depositare la propria firma autografa presso l'ufficio del registro del luogo in cui è istituita la sede secondaria;

del secondo comma dell'art. 2298 c.c., che prevede che gli amministratori di società in nome collettivo che abbiano la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese la propria firma autografa;

del terzo comma dell'art. 2299 c.c., che sempre con riguardo alla società in nome collettivo, prevede come i rappresentanti preposti all'esercizio di sedi secondarie debbano adempiere al deposito della firma autografa;

del secondo comma dell'art. 2309 c.c. che fa carico ai liquidatori di s.n.c. di depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le proprie firme autografe;

del secondo periodo del quarto comma dell'art. 2383 c.c., il quale, in materia di spa, prevede che gli amministratori che abbiano la rappresentanza legale della società depositano presso l'ufficio del registro le proprie firme autografe;

del secondo comma dell'art. 2450 bis c.c. che prevede il deposito delle firme autografe presso il registro delle imprese anche per i liquidatori di spa.

La disposizione contiene, inoltre, menzione dell'abrogazione dell'ultima parte del primo comma dell'art. 2506 c.c. il quale stabilisce che le società estere con sede secondaria nel territorio italiano devono depositare, nel registro delle imprese ove è situata la sede secondaria, le firme autentiche di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

Un'ulteriore semplificazione è stata introdotta con la modifica del secondo comma dell'art. 2354 c.c., il quale, ammetterà la possibilità per gli amministratori di spa e di sapa di sottoscrivere le azioni mediante riproduzione meccanica della firma autenticata, sopprimendo l'obbligo di depositare l'originale presso il registro delle imprese.

Sul primo comma dell'art. 33 poche osservazioni.

Le disposizioni appena esaminate sembrano rispondere a quell'esigenza di semplificazione e snellimento burocratico che lo stesso disegno di legge per la riforma delle società di capitali ha previsto per le società non quotate.

Come per l'imprenditore individuale, l'obbligo del deposito della firma è stato rimosso anche per gli ausiliari.

In tema di società di persone, poi, tale semplificazione è stata prevista per gli amministratori di snc che abbiano la rappresentanza legale della medesima e per i rappresentanti preposti all'esercizio di sedi secondarie.

La soppressione del deposito presso il registro delle imprese della firma autografa dei liquidatori della società di persone, non poteva mancare, dovendosi uniformare la fase della liquidazione della società a quella inerente il momento costitutivo della medesima.

In proposito, il quarto comma dell'art. 33 della legge n. 340 prevede una sostituzione del primo comma dell'art. 2309 c.c.

In virtù di tale modifica, la deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori ovvero qualsiasi atto successivo che comporti un cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere depositati a cura dei liquidatori medesimi nel registro delle imprese per l'iscrizione entro trenta giorni dalla nomina. Una simile previsione è stata fatta anche per il quarto comma dell'art. 2383 c.c., che, come noto, riconosce agli amministratori di spa quindici giorni, decorrenti dalla notizia della nomina, per chiederne l'iscrizione nel registro; per il terzo comma dell'art. 2385 c.c., il quale prevedeva lo stesso termine per procedere all'iscrizione della cessazione degli amministratori di spa dal loro ufficio; per il quarto comma dell'art. 2400 c.c., concernente l'iscrizione nel registro delle imprese effettuata a cura degli amministratori, della nomina o della cessazione dall'incarico dei membri del collegio sindacale; per il secondo comma dell'art. 2417 c.c. che prevede il termine di quindici giorni per l'iscrizione nel registro della nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti; per il settimo comma dell'art. 2449 c.c. il quale riconosce agli amministratori di società di capitali quindici giorni per procedere all'iscrizione del provvedimento governativo che dichiara lo scioglimento della società nei casi stabiliti dalla legge o della sentenza dichiarativa di fallimento se la società ha per oggetto un'attività commerciale; per il primo comma dell'art. 2450 *bis* che analogamente a quanto previsto dall'art. 2309 c.c., estende l'obbligo di deposito della deliberazione assembleare della sentenza o del

decreto del tribunale che nomina i liquidatori di società di capitali e di qualsiasi altro atto che importi un cambiamento nelle persone dei liquidatori, entro quindici giorni dalla nomina; per il quarto comma dell'art. 2475 *bis* c.c. il quale prevede l'obbligo del deposito, entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci, delle dichiarazioni cui sono tenuti gli amministratori di srl unipersonale.

Passando all'esame del secondo comma dell'art. 33 della legge n. 340, occorre evidenziare come in esso il legislatore abbia provveduto ad abrogare espressamente tutte quelle norme, o quei commi di norme, che menzionavano l'obbligo di pubblicazione nel BUSARL o nel BUSC.

La disposizione in oggetto prevede, inoltre, che il comma quinto dell'art. 2420 *bis* c.c., recante la disciplina delle obbligazioni convertibili in azioni, venga modificato nel senso di sostituire alla pubblicazione nel BUSARL il deposito presso l'Ufficio del Registro, così come l'offerta di opzione di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili in azioni, in caso di aumento di capitale a pagamento, verrà depositata presso l'ufficio del registro delle imprese invece che pubblicata nel BUSARL ai sensi dell'art. 2441 c.c.

In quest'ottica, anche l'art. 2457 *ter* c.c. risulterà modificato: gli atti per cui il codice civile prevede l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, infatti, sono opponibili ai terzi solo dopo tale pubblicazione, e non, come prevedeva la vecchia formulazione, dopo la pubblicazione nel BUSARL.

Il terzo comma dell'art. 33 abroga espressamente:

la legge 12 aprile 1973 n. 256, istitutiva del Bollettino Ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (BUSARL) e del Bollettino Ufficiale delle società cooperative (BUSC) il DPR 7 dicembre 1995 n. 581 recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993, istitutivo del registro delle imprese presso le Camere di Commercio, nelle parti in cui si rimanda ai detti BUSARL e BUSC.

#### 4. FUSIONI E SCISSIONI DELLE SOCIETÀ E RELATIVO REGIME DI PUBBLICITÀ

L'art. 30 della legge n. 340 concerne il regime di pubblicità delle fusioni e scissioni delle società.

Per quel che concerne le operazioni di fusione, il primo comma della norma in esame prevede che se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI, VII, vale a dire società di capitali, il progetto di fusione non venga più pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale. Il quarto comma dell'art. 2501 *bis* c.c., infatti, viene modificato nel senso di far intercorrere almeno un mese tra la data fissata per la deliberazione di fusione e l'iscrizione del progetto di fusione.

Il secondo comma dell'art. 30, dispone, poi, che venga soppresso dall'art. 2502 *bis* c.c. il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della deliberazione di fusione.

Il terzo comma della norma, modificando il primo comma dell'art. 2503 c.c., stabilisce che la fusione può essere attuata solo a decorrenza di due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano nel registro delle imprese e non anche, come in alternativa prevedeva l'art. 2503 c.c., dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legittimati ad opporsi alla deliberazione di fusione sono i creditori già esistenti alla data di deposito del progetto nel registro delle imprese, e non più quelli esistenti alla data di pubblicazione dell'estratto del progetto di fusione nella Gazzetta Ufficiale.

Viene inoltre abolito il quarto comma dell'art. 2504 c.c. che prevedeva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'atto di fusione se una delle società partecipanti all'operazione o la società risultante dalla medesima fosse una società di capitali.

Risulta essere stato modificato anche l'art. 2503 *bis*, laddove si riconosce ai possessori di obbligazioni convertibili la facoltà - mediante avviso da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale almeno tre mesi prima dell'iscrizione del progetto di fusione, e non come previsto in precedenza dalla pubblicazione del progetto - di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.

Gli effetti di cui all'art. 2457 *ter* c.c. conseguono, in virtù del richiamo operato dal comma 6 dell'art. 30, dalle iscrizioni nel registro delle imprese degli atti relativi al procedimento di fusione.

Per quel che concerne le operazioni di scissione, il comma 7 dell'art. 30, infine, abroga il comma 5 dell'art. 2504 *octies* c.c. in cui era prevista la pubblicazione per estratto in Gazzetta ufficiale del progetto di scissione.

#### 5. SOPPRESSIONE DEI FOGLI ANNUNZI LEGALI E STRUMENTI DI PUBBLICITÀ. CENNI

L'art. 31 della legge n. 340 riguarda la soppressione dei fogli annunci legali e regola gli strumenti di pubblicità.

Sotto il primo profilo, il comma 1 dell'art. 31, prevede - a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 340, cioè il 9 dicembre 2000 - l'abolizione dei fogli degli annunci legali delle province, con la conseguente abolizione delle norme che li disciplinavano. Il successivo comma 2 prevede che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese - ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art. 9 del DPR. 7 dicembre 1995, n. 581 - sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Avendo riguardo agli strumenti di pubblicità, il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che quando le disposizioni vigenti nell'ordinamento prevedano la pubblicazione nel foglio degli annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione stessa è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

Infine, il comma 4 specifica che in tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.



---

**FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti**

Via Poli, 29 – Roma 00187

Tel. 06/69018323 - Fax 06/69923403 - [www.aristeia.it](http://www.aristeia.it)